



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**  
**COMUNE TURISTICO**

**REGOLAMENTO ELETTORALE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLAZZO BORMIDA**

- 1) Le elezioni alla carica di Consigliere, Coordinatore e Vice Coordinatore del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile del Comune di Castellazzo Bormida (AL) sono indette con provvedimento del Consiglio Direttivo uscente con almeno quaranta giorni di anticipo.
- 2) La durata del mandato del Consiglio Direttivo, del Coordinatore operativo e del Vice Coordinatore è di 5 anni.
- 3) Almeno 30 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni dovrà essere reso pubblico l'elenco dei volontari iscritti al Gruppo aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Castellazzo Bormida (AL) e affissi nella sede del Gruppo. L'informativa delle elezioni deve essere comunicata ai volontari dal Coordinatore del Gruppo anche tramite posta elettronica e con altro mezzo disponibile.
- 4) Sono considerati elettori attivi tutti i volontari che siano iscritti ed in regola con i requisiti del regolamento costitutivo del gruppo e del presente regolamento elettorale da almeno un anno dalla data di indizione delle elezioni.
- 5) Sono candidabili tutti i volontari in regola con i requisiti previsti dal regolamento del Gruppo Comunale con almeno 2 anni di iscrizione e che non ricoprano incarichi direttivi all'interno di altre Associazioni/organizzazioni aventi le stesse finalità e non siano dipendenti o ricoprano cariche politico amministrative all'interno del Comune. I candidati autocertificano la propria posizione ai sensi della vigente normativa e sarà cura dei competenti uffici comunali l'eventuale relativa verifica.
- 6) Non possono altresì candidarsi i volontari che:
  - a) siano sottoposti a sanzioni interdittive o misure cautelari che limitino o interdicano la possibilità di esser parte di Pubbliche Amministrazioni;
  - b) abbiano riportato condanne penali e che non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure preventive e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche con diritto di non menzione) nei 10 anni precedenti la candidatura alle cariche;
  - c) siano destinatari di alcuna condanna o sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o anche inerenti uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, truffa, riciclaggio, delitti e violenza contro le persone, quali definiti dalla legge.

Quanto altre cause di ineleggibilità e decadenza si fa rinvio alle norme vigenti in materia degli Organi Collegiali elettivi degli Enti Pubblici. I candidati autocertificano la propria posizione ai sensi della vigente normativa e sarà cura dei competenti uffici comunali l'eventuale relativa verifica.
- 7) Non ha diritto a candidarsi inoltre chi abbia già ricoperto il medesimo incarico per due volte consecutive.

8) Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni che precedono la votazione, istituisce un bando aperto a tutti i soci i quali si propongono come membri della Commissione elettorale. Dall'elenco il Consiglio direttivo uscente individua i tre componenti della Commissione Elettorale e uno di riserva e procede alla nomina entro 20 gg liberi dalla data delle Votazioni.

Nel caso in cui non vi siano membri della Commissione elettorale che si propongono, il Coordinatore uscente con il Sindaco individuano i membri della Commissione elettorale.

La Commissione, così nominata, dovrà riunirsi, entro 5 giorni dalla comunicazione di nomina, per eleggere fra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario del seggio. Quest'ultimo avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere ai componenti della Commissione. La composizione della commissione elettorale è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida (AL) e affissa nella sede del GCVPC.

9) La Commissione elettorale raccoglie le liste delle candidature a Consigliere, Coordinatore operativo e Vice Coordinatore e provvede a farle protocollare secondo l'ordine d'arrivo.

10) Ogni Lista deve contenere il nominativo di candidato Coordinatore, il nominativo di candidato Vice Coordinatore e un numero di Consiglieri non inferiore a quello previsto dal Regolamento del GCVPC, ossia composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 10 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti.

11) Ogni lista dovrà far pervenire alla Commissione elettorale, entro 15 giorni liberi dalla data delle elezioni, le proprie candidature, corredate dai singoli curricula ed eventuale programma, consistente in non più di 3 cartelle dattiloscritte.

12) La commissione elettorale verifica la completezza delle candidature e redige l'elenco delle liste. L'elenco è pubblicato sul sito del Comune ed affisso nella sede del GCVPC entro i 10 gg liberi dalla data delle elezioni considerandosi chiuse le candidature. I candidati devono essere almeno il numero minimo degli eletti in Consiglio e nelle rispettive cariche.

13) Il turno elettorale si svolge in un solo giorno scelto dal Consiglio uscente, preferibilmente il Sabato o la Domenica o serale infrasettimanale; comunque il seggio deve rimanere aperto almeno 6 ore continuative.

Le Schede Elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue:

- Intestazione indicante gli estremi dell'Elezione;
- Elenco delle Liste - Candidati suddivisi per ruolo Coordinatore, Vice Coordinatore e Consigliere;
- Pubblicazione secondo l'ordine di arrivo e protocollo;
- Timbro del Comune e sigla del Presidente della Commissione.
- La Commissione definisce gli orari di apertura del Seggio Elettorale
- In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione deve procedere a:
- Consegnare una, ed una sola, scheda al Volontario che si presenta al seggio previa firma della lista dei Volontari che hanno diritto al voto, in corrispondenza del proprio nominativo;
- Garantire spazi per l'espressione e la segretezza del voto;
- Predisporre un'urna per la raccolta delle schede sigillata e dotata di un foro per l'introduzione delle schede.
- Verificare, come prima operazione, all'atto dell'apertura dell'urna, la corrispondenza tra il numero di firme sull'elenco firme aventi diritto al voto ed il numero di schede presenti nell'urna; in caso di mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio.

Lo spoglio delle schede deve essere fatto solo ed esclusivamente dalla Commissione Elettorale. Tutti i Volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione Elettorale.

Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale presenta i risultati del voto elencando, su uno specifico verbale redatto dal Segretario, tutti i votati ed il numero di voti ricevuto e indicando esattamente chi è stato eletto. In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio.

- 14) Il voto è segreto e si esprime barrando il riquadro posto a fianco di ciascun candidato per i Consiglieri con un massimo di candidati come previsto dal Regolamento del GCVPC per ogni singolo ruolo. L'espressione del voto per un numero di candidati superiore a quelli previsti rende nulla la scheda.  
Il voto solo ai consiglieri del Direttivo automaticamente vale come voto al Coordinatore e al Vice Coordinatore della lista.
- 15) In caso di errore nell'espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda e la scheda errata verrà annullata alla presenza del votante.
- 16) Due membri della Commissione devono sempre essere presenti al seggio contemporaneamente, mentre in fase di spoglio delle schede la Commissione deve essere al completo.
- 17) Il verbale contenente le graduatorie finali sarà consegnato dal Segretario del Consiglio Direttivo al Sindaco per gli adempimenti successivi previsti dal Regolamento del Gruppo.
- 18) I ricorsi sull'esito elettorale vanno presentati al Sindaco entro 5 gg dalla data di svolgimento delle elezioni. Il Sindaco in base alle proprie valutazioni potrà rigettare o rimandare ad ulteriori elezioni il GCVPC entro 5 gg dalla data di ricezione del ricorso, motivandolo.
- 19) Per quanto non descritto nel presente regolamento elettorale, valgono le norme del Codice Civile e quanto previsto dalla normativa vigente per gli EE.LL.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 26 del 19/07/2023, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 21/07/2023 al 04/08/2023, esecutiva dal 31/07/2023
- **Entrata in vigore:** 05/08/2023.